



Determinazione del Conservatore del Registro delle Imprese n° 336 del 27/09/2024

OGGETTO: Ricognizione imprese svolgenti attività di autoriparazione (Meccanica-motoristica o Elettrauto) L. 122/1992 non regolarizzate alla data del 05/01/2024, ai sensi della L. 224/2012 e s.m.i. - Provvedimenti conseguenti di cancellazione dall'Albo Imprese Artigiane L.R. 01/2010 imprese inattive

Il Conservatore del Registro delle Imprese

Preso atto che dal 5 gennaio 2013, a seguito dell'entrata in vigore della legge 224/2012 che ha modificato l'art. 1 della legge 122/1992, l'attività di autoriparazione si distingue nelle attività di: 1. MECCATRONICA (nella quale sono confluite le ex sezioni MECCANICA MOTORISTICA ed ELETTRAUTO) - 2. CARROZZERIA - 3. GOMMISTA;

Considerato che ogni impresa, ai sensi dell'art. 10, comma 4, del D.P.R. 558/1999, ai fini dell'esercizio delle attività di autoriparazione, deve documentare per ogni sede di officina la preposizione alla gestione tecnica di persona dotata dei requisiti personali e tecnico-professionali richiesti per ciascuna delle attività (meccatronica - carrozzeria - gommista) di cui al già menzionato art. 1 della L. 122/1992;

Considerato che, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della Legge 224/2012, come modificato dall'art. 1, comma 1132, lett. d), n. 2.1) della Legge n. 205 del 27 dicembre 2017, le imprese come nella fattispecie, che, alla data del 4 gennaio 2013, erano iscritte nel Registro delle Imprese o nell'Albo delle Imprese Artigiane e abilitate alle attività di meccanica-motoristica o a quella di elettrauto potevano proseguire le rispettive attività per i dieci anni successivi e pertanto sino alla data del 5/1/2023, termine prorogato al 5/1/2024 dall'art. 22-ter comma 1, Legge del 24 febbraio 2023 n. 14 di conversione, con modificazioni, del decreto legge del 29 dicembre 2022 n. 198, c.d. decreto Milleproroghe 2023;

Dato atto dell'ampia pubblicità in merito alla necessità di regolarizzazione delle imprese abilitate per una sola delle ex sezioni della L. 122/1992 (elettrauto o meccanica-motoristica) con note pubblicate sul sito Internet, diramate via newsletter nonché, da ultimo, con invito alla regolarizzazione notificati alle caselle PEC delle imprese non ancora regolarizzate di cui al prot. generale della CCIAA n. 052263/U del 19/07/2023;

Verificato che alla data del 28/12/2023 con estrazione da sistema Scriba [**Allegato A**] - Liste posizione da regolarizzare sono risultate ancora inadempienti n. 58 imprese con la sola sezione MECCANICA- MOTORISTICA e n. 10 imprese con la sola sezione ELETTRAUTO;

Preso atto che il termine del 05/01/2024 non è stato ulteriormente prorogato;

Valutata anche in sede riunione dei responsabili di Area delle CCIAA regionali del 09/04/2024, la necessità di procedere ad avvio del procedimento d'ufficio di divieto di prosecuzione e conseguente cessazione, dell'attività di AUTORIPARAZIONE per sez. MECCANICA-MOTORISTICA o ELETTRAUTO;

Pertanto, nuovamente verificate le posizioni da regolarizzare alla data del 24/05/2024, residuavano n. 48 imprese di Meccanica-Motoristica e n. 6 Elettrauto per le quali si è provveduto all'avvio del procedimento d'ufficio predetto, concedendo 30 giorni per la regolarizzazione o la cessazione dell'attività, ovvero per la presentazione di memorie o controdeduzioni [**Allegato B**];

Visto che al 22/07/2024, ampiamente scaduti i termini assegnati, sono risultati ancora non regolarizzate 26 imprese, si è provveduto all'emanazione del provvedimento di divieto di prosecuzione e contestuale cessazione dell'attività per le imprese inadempienti ed iscrizione dello stesso nel Registro Imprese o nel REA [**Allegato C**];

Considerato che in base all'art. 3-bis della L.R. n. 1 del 09 febbraio 2010 (aggiunto dall'art. 39 della L.R. 30 maggio 2016, n. 9), in attuazione dell'articolo 9-bis del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli), convertito, con modificazioni, dalla L. 2 aprile 2007, n. 40, sono delegate alle Camere di Commercio le funzioni amministrative di verifica e controllo sulla sussistenza dei requisiti ai fini dell'iscrizione, modificazione e cancellazione nell'Albo delle imprese artigiane, da esercitarsi secondo le modalità di cui al medesimo articolo 3-bis;



Accertato che oggetto del provvedimento di divieto sono risultate anche n. 9 imprese Artigiane con esercizio esclusivo della sola attività di cui alla L. 122/1992 non più autorizzata, pertanto ora risultanti "inattive";

Visto l'orientamento espresso dalla Commissione Regionale per l'Artigianato dell'Emilia Romagna con nota del 12/03/2013 *"si ritiene che mentre l'impresa inattiva a seguito di cancellazione dal Repertorio Economico Amministrativo può conservare l'iscrizione al Registro Imprese, ciò non può accadere per l'Albo Artigiani, sul presupposto che il titolare o i soci partecipanti che non svolgano l'attività propria dell'impresa perdano i requisiti prescritti dall'art. 2 della legge n. 443/85 di professionalità e prevalenza. Di conseguenza tale fattispecie comporta l'automatica cancellazione dall'Albo Imprese Artigiane e dal Pard dell'impresa a far tempo dalla data di cancellazione dal Repertorio Economico Amministrativo"*;

Ritenuto, per quanto sopra evidenziato, necessario adottare per tali imprese il provvedimento di cancellazione dall'Albo Artigiani qualora permanga lo stato di inattività anche in considerazione che ogni impresa, oggetto dell'avvio del procedimento d'ufficio, è stata comunque invitata alla presentazione delle dovute pratiche compresi gli adempimenti artigiani di cui alla L. 443/1985;

Ricordato che, nel caso di divieto di prosecuzione e conseguente cessazione dell'attività denunciata al repertorio economico amministrativo o al Registro Imprese adottato dall'amministrazione competente, il "dies a quo" rilevante al fine dell'accertamento dell'omessa comunicazione ai fini sanzionatori corrisponde con la data di efficacia del provvedimento, e che alle imprese oggetto dei provvedimenti è già stata comminata la sanzione dovuta per l'omissione;

Preso comunque atto di quanto previsto all'art. 4 comma 2 della Legge Regione Emilia-Romagna n. 1/2010, si ritiene però non più applicabile una ulteriore sanzione artigiana

d e t e r m i n a

la cancellazione d'ufficio dall'Albo delle Imprese Artigiane delle imprese non regolarizzate risultanti inattive ed ancora iscritte di cui all' **[Allegato D]**.

avv. Stefano Bellei